

**Aa.Vv., *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012*, a cura di Fabio Botta e Luca Loschiavo, Edizioni Grifo, Lecce 2015, pp. 304, ISBN 9788869940132.**

1. Il cospicuo volume è una recentissima pubblicazione (ottobre 2015) delle Edizioni Grifo di Lecce per il Dipartimento di Giurisprudenza di Cagliari. Consta di ben 291 pagine fitte che contengono 11 contributi di studiosi di diversi settori disciplinari e di varie aree culturali oltre alla *Presentazione* dei curatori; è impreziosito dall'indice delle fonti che occupa le pp. 293-302. Il sottotitolo indica le varie angolazioni della ricerca apripista di una nuova storia. Specifica che si tratta degli atti del Seminario internazionale in Cagliari del 5-6 ottobre 2012. Ma è ben di più.

2. La problematica della formazione dell'identità europea è antica e ricorrente. Mommsen ebbe a dire che se i popoli mitteleuropei e scandinavi non si fossero in qualche modo omogeneizzati con quelli mediterranei «la nostra civiltà difficilmente si sarebbe trovata in rapporto più stretto con la cultura greco-romana di quanto lo sia con quella indiana e assira».

Benché la storia non si possa costringere in partizioni temporali definite e in schemi unificanti, il periodo preso in considerazione e le coordinate tracciate per rappresentarlo come l'«alba dell'Europa» mi sembrano fra i più convincenti e proficui.

Il momento finale non poteva essere che l'VIII secolo, perché è il punto di svolta in cui, pur riconoscendosi tutti abitanti della stessa parte della terra, avveniva la presa di coscienza della diversità tra le comunità continentali centrali e peninsulari settentrionali rispetto a quelle mediterranee impregnate dalla civiltà propriamente romana a sua volta debitrice di quella ellenistica; si realizzavano fattualmente in Europa le premesse per le costruzioni – a dirla con Henri Lefebvre – dello stato feudale-militare a cui succedette lo stato-nazione, ossia avvenne la concezione di forme statuali diverse dalla *polis*, dalla *civitas*, dalla *respublica* nazionale ed universale e pure dall'*imperium*: avvenne quel che Giovanni Sartori chiama la 'genesì dello stato' tout court. Mentre Roma imperiale era improntata dall'idea di universalità, le nuove forme di aggregazione politiche si conformavano sull'idea della nazionalità.

Si verificarono cioè i fenomeni da cui, tutto sommato, è ancora connotato il nostro Vecchio Continente. E il fenomeno che ci interessa, ossia delle osmosi e delle separatezze rispetto alla società romana a seguito delle migrazioni, poteva dirsi concluso.

L'inizio del processo i nostri Autori, costituiti in un Gruppo di studio, lo anticipano – ritengo a buona ragione – a quel 'secolo d'angoscia' che fu il III, il quale iniziava con la costituzione caracalliana sulla estensione della cittadinanza e si conclude con la riorganizzazione diocleziana dell'amministrazione dell'impero. Fu anche il secolo in cui dopo una pausa seguita alle campagne di Marco Aurelio nei confronti dei marcomanni e dei quadi, ricominciarono infiltrazioni e tentativi di penetrazioni in gruppi di *exterae gentes*. E il tema di fondo di tutte le ricerche che passeremo in rassegna è proprio quello

delle reciproche influenze, dapprima esogene poi endogene, che subirono le forme di gestione del potere statale e pure certe regolamentazioni del *ius privatorum* a causa di quegli spostamenti di popolazioni che convenzionalmente ancora chiamiamo 'invasioni barbariche', ma che si sostanziavano in migrazioni di masse le quali, se contrastate, ricorrevano pure alla violenza brutta: forme di gestione e regolamentazioni, talune introitate, adattandole, dagli ordinamenti di quelle *gentes*, altre tipiche delle stesse ma adottate poi pure da comunità di *cives* romani, che si sovrapposero a quelle tradizionali, e furono alla base delle successive conformazioni di stato e diritto nell'Occidente.

Ovviamente dipende dai punti di vista. Francesco De Martino chiudeva la sua monumentale ricostruzione delle 'costituzioni romane' con la caduta della parte occidentale dell'impero avvertendo che «come tutte le divisioni cronologiche» anche la sua aveva «qualcosa di soggettivo e di convenzionale, ma rispetto alle altre che possono essere scelte è forse la più giustificabile». Aggiungeva però che i fatti economico-sociali del periodo di transizione che prelude alla monarchia di Diocleziano e di Costantino costituivano «la premessa...per le istituzioni come esse si stabilizzano in quest'epoca»; e in un capitolo aggiunto nella seconda edizione del quinto volume affrontava la problematica della più tarda «condizione dei barbari nell'impero», tentando – sono sempre parole del Maestro napoletano – di darne «una descrizione...organica e non legata soltanto all'ordinamento militare» che avrebbe indotto a rappresentare quel tratto di storia come caratterizzato da disordine. Ossia – diceva Francesco Calasso – come «la notte fosca della civiltà».

Rischio, questo, evitato dagli scritti di cui stiamo per discorrere, i quali privilegiano la prospettiva dell'evoluzione lenta nel segno della continuità, dello smembramento ma anche della conservazione.

Naturalmente non mancano altri importanti contributi scientifici sulla conformazione del profilo identitario dell'Europa quale siamo soliti rappresentarcelo, di cui certo non secondario è il diritto. Alcuni sono individuali. Spesso sono stati dapprima espressi da più menti specializzate e discussi in convegni, poi pubblicati anch'essi in volumi collettanei.

Circa la struttura portante dell'ente sovrano 'Stato', vale a dire come sia accaduto, come «si giustifichi» che tale struttura, pur tanto rivisitata nel tempo, sia diventata «nostra», dovrei scomodare riflessioni che risalgono quanto meno a Spengler e Weber. Non posso. Mi limito a ricordare, fra le più recenti, gli studi per Jean-Philippe Benet su *Rome et l'État moderne Européen* nella collezione dell'École Française de Rome (2007).

Circa il 'quanto' e 'quale' diritto romano sia diventato il «nostro diritto», dovrei partire almeno da Mitteis, Riccobono senior etc. Do soltanto notizia che, a riguardo delle «influenze e dipendenze interculturali nell'antichità» è nelle librerie un'altra silloge intitolata *Il diritto romano e le culture straniere* a cura di Francesca Lamberti, Peter Gröschler e F. Milazzo edita dalla stessa casa editrice Grifo; e che è in corso di stampa, per la ESI di Napoli, una ulteriore raccolta organica curata da Pierangelo Buongiorno, Raffaele D'Alessio e Natale Rampazzo, intitolata *Diritti antichi, percorsi e confronti. I. Area mediterranea. 1. Oriente*, la quale incrocia quella qui oggetto di presentazione, e quasi ne costituisce un supporto per l'epoca precedente cioè l'età della *res publica* e del primo *principatus*. Attiene ai 'flussi normativi' nell'antichità romana tra popoli di

culture diverse con riferimento però soltanto alle aree che in qualche modo gravitavano sul Mediterraneo.

Non dico di più. Del resto, la letteratura specifica è abbondantemente citata negli scritti che enumererò fra breve.

Rispetto a tutte le sillogi, quella di cui sto parlando presenta, però, profili di non appariscente ma sostanziale diversità, che tenterò di evidenziare.

3. Le pagine introduttive di Fabio Botta e Luca Loschiavo (pp. 5-14) danno conto delle premesse da cui è partita l'iniziativa del Gruppo e, quanto al traguardo raggiunto, dicono con eccessivo understatement che si tratta soltanto di un «punto di partenza». Che voglio intendere come augurale ma fondata aspettativa da parte loro, a cui mi associo, di ulteriori contributi non solo dei ricercatori già impegnati, ma di tanti altri studiosi: dicono infatti che la «tradizione di studi già ampia non impedisce di scorgere altri e limitrofi ambiti di ricerca», e «angoli prospettici nuovi».

L'osservazione mi ha fatto ricordare tre indicazioni di grandi storici che, concatenate tra loro, mi vengono sempre in mente. Marc Bloch nella prefazione a *Les caractères originaux de l'histoire rurale française* nel 1930 osservava che nello sviluppo di settori di ogni disciplina vi sono momenti nei quali occorre un «sommario giro d'orizzonte» che gli esploratori devono concedersi prima di «addentrarsi nella boscaglia». George Eliot annotava che l'inizio di ogni conoscenza deve essere la ricognizione della «nostra ignoranza». Moses Finley diceva che per superare l'ignoranza bisogna porsi le «domande giuste» e scavare, scavare ed ancora scavare per «estrarre dai depositi della storia quanto occorre per le nostre conoscenze». A questa notazione ho sempre collegato una metafora usata da Thibaut nella polemica con Savigny: i tedeschi sarebbero stati infinitamente ricchi perché hanno tesori nel loro sottosuolo, purché fossero riusciti a superare l'«incresciosa difficoltà» di estrarli. Ora sappiamo bene che i tedeschi, con le tecniche giuste, sono stati poi in grado di estrarli.

Ebbene, Botta e Loschiavo, sulla base dei loro studi che negli ultimi tempi si sono concentrati sul tardoantico e i suoi sviluppi, hanno individuato i contorni precisi della attuale «nostra ignoranza» e quindi le direzioni in cui «scavare» nei «depositi della storia». Ed hanno posto le «domande giuste». I singoli ricercatori si sono addentrati «nella boscaglia» e con i loro contributi hanno cominciato il sistematico disboscamento individuando anche gli sbocchi a cui i percorsi possono pervenire.

Quanto al primo punto, Botta e Loschiavo denunciano che le nostre indagini sono state troppo spesso condizionate da «una sedimentata attitudine al politically correct»: l'esercito romano considerato, secondo visuali non neutre, come una «micidiale macchina bellica» collegata alla politica, oppure come un «veicolo di diffusione della civiltà greco-romana».

Tra le domande giuste ricordo, come prima, il quesito se l'elemento militare avesse anche una «dimensione civile», e quale sia stata la sua incidenza giacché sta in fatto che modelli e tecniche dell'organizzazione sociale in Occidente rivelano, «ben distinguibili», una «matrice culturale romana».

Si tratta di uno snodo tematico particolarmente pregnante, ma difficile da dipanare. Ai Colleghi prefatori non sfugge che modelli di vita, tecniche d'amministrazione e talu-

ne regolamentazioni giusprivatistiche erano spesso già «frutto dell'attenta osservazione dell'«altro»».

Mi permetto qualche chiosa ad adiuvandum.

Circa la dimensione civile, innanzi tutto osservo che, pur se è vero che il professionismo e la lunga ferma modellavano nelle legioni una sorta di identità collettiva bellicosa, gli *homines militares* conservavano in grado maggiore di quel che saremmo portati a ritenere la loro mentalità di individui privati. Ovviamente ciascuno a suo modo. È vero che le fonti letterarie ed iconografiche, più o meno ideologicizzate, continuavano a rappresentare una immagine del *miles* pronto a battersi contro chi gli veniva indicato come nemico, e qualche pamphlet antimilitarista nonché talune *leges divalium imperatorum* come un prepotente ignavo frequentatore di bordelli. Tuttavia altrettante fonti fidefacenti ci mostrano una realtà ben diversa.

Quell'élan non esisteva da tempo, e l'ideologia della «fine eroica» cercata in battaglia non nutriva più scontri fanatici. Si sa che lo stato di belligeranza provoca, sì, una mutazione generalizzata della coscienza della morte perché la spiega: il combattente s'immola per la patria, i propri familiari e beni o la propria civiltà, però soltanto se avverte che alle spalle ha una società che lo meriti. E non era questa la condizione in cui generalmente si trovavano a svolgere il loro servizio gli eserciti imperiali nelle età considerate. Oltre tutto, non per tutti Roma era la loro patria.

D'altra parte, la preminenza del 'privato' non determinava neppure la deboscia, né le mascalzionate che si attribuivano ai soldati. Il militare già dal principato ed ancora nell'epoca tarda ci appare piuttosto come un benpensante che esercita un mestiere opportunisticamente appreso o esercitato perché costretto, il quale faceva al meglio il suo dovere per conseguire al congedo una liquidazione di fine rapporto che gli permettesse il ritorno ad una vita privata agiata nel paese di origine o di stanza. Si creava una famiglia ed un gruzzolo per l'avvenire. Chi non ricorda il contenuto del testamento di Antonio Silvano? I lasciti al figlio ed alla «madre di mio figlio», che non può chiamare *uxor*; lo schiavo amministratore del patrimonio, etc. Che dire, poi, dell'episodio valorizzato nel saggio della Collega Maria Virginia Sanna del militare che sposa la donna da lui liberata dai nemici? In epitaffi e monumenti troviamo espressioni in cui il *miles* si augurava che le proprie ossa riposassero in pace perché era vissuto «senza far male ad alcuno» (sic!), e veniva raffigurato insieme a familiari. V'è chi ha parlato addirittura di «un solido conformismo morale e sociale», quasi «una rivincita dei valori».

Riflettere poi sul dato che, se gli ordinamenti socio-giuridici 'barbari' furono influenzati dal *ius Romanorum*, questo a sua volta aveva già subito e continuerà a subire intrusioni e torsioni da parte di usi e forme giuridiche delle genti con cui venivano a contatto non solo le comunità periferiche provinciali, le «città di frontiera», non soltanto i *mercatores* e *negotiatores*, ma pure gli *homines militares*. Del resto, Botta e Loschiavo sottolineano anch'essi che le fasi più o meno durature in cui la violenza del confronto veniva sospesa «lasciavano il campo all'incontro dei diversi». I contatti con le *exterae gentes* si realizzavano il più delle volte in quell'«intervallo» fisico, una sorta di 'zona cuscinetto' o 'di nessuno', tra territori su cui si manifestavano diverse sovranità, ch'era il *limes*. Quando erano intessuti dai soldati si trattava di commerci poveri per procurarsi magari qualche *servus* quale famiglia, una *focaia* o una concubina. Poca cosa. Certo.

Ma bisognava adattarsi, or l'uno or l'altro, ai mezzi di scambio altrui, alle diverse forme ed ai regimi che regolavano il negozio. Nei momenti di cessazione del corpo a corpo bellico, si verificavano poi perfino affratellamenti tra quegli uomini in armi, contrapposti come nemici ma consapevoli di avere, sia gli uni che gli altri, incumbente la morte. E avvenivano esperienze nuove, contaminazioni reciproche, sincretismi culturali. Gli esempi sono tanti: l'uso di brache a mo' dei cavalieri delle steppe, diffusosi nei centri urbani e osteggiato da *divales constitutiones*, il vezzo anch'esso represso di lasciare la testa dei neonati per allungarla verso l'alto, la diffusione della *donatio ante nuptias* come 'dono del mattino', il germanico 'Morgengabe'. E potrei continuare.

Ultima chiosa. Il travaso delle esperienze avvenuto da tanti in siffatto groviglio di relazioni fu un fattore non secondario della così detta volgarizzazione del *ius privatorum Romanorum*. Dette luogo ad una sorta di meticcio giuridico.

Le principali questioni che i presentatori del volume *de quo* ribadiscono per il prosieguo delle indagini, perché si tratta di «nodi tematici i quali, nonostante gli sforzi degli studiosi..., permangono tuttavia aperti, e vanno anzi complicandosi», riguardano: (I) per l'appunto il «vecchio concetto di 'diritto volgare' per riscontrare se «quel singolare 'composto'» non abbia anch'esso una qualche 'matrice militare'; (II) l'origine remota delle *leges barbarorum*, nonché il loro «passaggio dalla tradizione verbale alla redazione scritta (per di più in lingua latina)». Una problematica, questa, assai impegnativa perché implica che ci si chiarisca in qual modo venissero superate le barriere linguistiche, e soprattutto come venissero trasposti i modelli ed i lessici precettivi. (III) La nozione di *ius militare*, la cui natura in gran parte consuetudinaria «complica enormemente le cose». Indicazione che mi ha fatto sentire in difetto: la terminologia più ricorrente e comprensiva mi è sembrata «*res militaris*» e l'ho adottata senza esplicitare la motivazione. *Ius militare* mi è apparso riferirsi correntemente soltanto o soprattutto alle disposizioni (su legami familiari, peculio, testamento etc.) riguardanti il militare nei rapporti privati. (IV) Infine i prefatori pongono la tematica dell'«influenza dei modelli militari romani ... per quanto riguarda le strutture organizzative adottate dai cristiani durante i primi secoli». Argomento anch'esso un po' trascurato a quanto mi risulta, ed invece interessante se si tiene presente che già nel lontano 1905 von Harnack dimostrò che la conversione alla Novella del Vangelo avvenne proprio a partire dall'elemento militare.

4. Passo alla rassegna *per indices* dei singoli contributi, che nel volume sono disposti in ordine alfabetico per autore, ma alcuni dei quali raggrupperò per affinità delle tematiche. Tutti precisano, per ciascun ambito, lo status quaestionis, poi prospettano considerazioni critiche originali quand'anche non veri e propri punti d'approdo fermi per lo studioso.

Esemplari mi sembrano le «riflessioni sui rapporti tra *res militaris* ed esperienza giuridica in età...giustiniana» di Paolo Garbarino (pp. 79-90). Esse centrano uno dei nuclei tematici indicato nell'intitolazione del volume con l'endiadi *iura ed arma*.

Il secondo nucleo indicato dal terzo lemma '*civitas*' (non ancillare ed anzi collocato come primo) viene sviluppato soprattutto dagli altri contributi. Nel contesto, il vocabolo polisenso credo si debba interpretare nell'accezione di *civilitas*, che a sua volta allude a due fenomeni: la dimensione anche 'civile' ('pagana' avrebbero detto i romani) dei

militari; le culture diverse dei *cives Romani* e dei migranti che si incontrano, scontrano, influenzano, integrano.

Garbarino denuncia la 'sottovalutazione' della influenza della concezione militarista «sulla normativa imperiale nel suo complesso e sulla stessa formazione e concezione del diritto»: invece il «fattore *arma*» fu «determinante nella...elaborazione del concetto...del potere imperiale e quindi del diritto che è concreta emanazione di quel potere». La valenza di *iura* e *arma* quali pilastri della gestione dell'impero fu in qualche guisa teorizzata nel VI secolo dal despota di Costantinopoli, che però non intendeva esporre un «programma di governo» (come riteneva l'Archi), perché l'abbinamento *iura/arma* «nel linguaggio giustiniano ...ha una sua declinazione giuridica in senso stretto».

Chiaro a tutti, e quindi non mi ci soffermo, quanto la «declinazione giuridica» teorizzata nel *Corpus iuris* abbia influito sul farsi per secoli delle concezioni del rapporto stato/diritto in Occidente: persino costituzioni moderne repubblicane democratiche a regime parlamentare riservano al vertice dello stato, da una parte, l'autorizzazione della presentazione alle camere dei disegni di legge governativi, la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, l'indizione di referendum popolari; dall'altra, gli attribuiscono il comando delle forze armate.

Donde la piena afferenza dello studio di Garbarino all'«alba dell'Europa».

Maria Virginia Sanna esamina la problematica de *I «capti ab hostibus»* (pp. 281-291). Si sofferma sui pochi passi da cui emerge il diverso status dei prigionieri di guerra al rientro in patria a seconda che fossero stati *commercio redempti* o *virtute militum liberati*. Nell'ottica della dimensione civile (verrebbe fatto di dire: umana) dei *milites*, importante il rilievo opportunamente dato al caso – al quale ho fatto già cenno – in cui una *captiva* era stata sottratta ai nemici dai soldati (forse *limitanei*) e, senza osservare la *servitus definiti quinquenni*, venne sposata dalla persona che era riuscita a liberarla. Iolanda Ruggiero (pp. 259-279) tratta di *Alcuni regolamenti militari romani «de poenis militum»*. Si badi che quei regolamenti, ritenuti come uno dei fattori della capacità bellica dei romani, hanno attirato nei secoli lo scaltrito Machiavelli, perfino 'Che' Guevara, e ancora generazioni di intellettuali e politici insospettabili d'essere 'militaristi'; purtroppo hanno pure condizionato talvolta corti marziali. Carlo Pisacane affermava che i romani «furono, sono e saranno a noi e ai posteri modello di militare disciplina» («una specie di primato in bocca a un socialista» annotava Nello Rosselli). Arangio-Ruiz, studiando la *desertio*, riferì che durante la prima guerra mondiale un passo di Modestino era stato il «punto di partenza» per interpretare «l'uscir dalle file in presenza del nemico» come passaggio al nemico, con le drammatiche conseguenze che raccontano Mario Silvestri nel saggio *Isonzo 1917* e Francesco Rosi nel film *Uomini contro*.

La Ruggiero si sofferma poi sulla fruizione del nucleo anti giustiniano di principii, detto *Leges militares ex Rufo*, che nel tardo ambiente bizantino fu trasposto in lingua greca con la denominazione di «*Nómoi stratiotikói*». E fra le righe lascia trasparire anche lei la continuità del ricorso a quell'opera sino a noi e pure in ambienti che non avremmo ipotizzato: infatti elegantemente, solo citandola più volte, la studiosa sottolinea che dell'antico trattatello tiene ampiamente conto sinanche l'opera di un ufficiale statunitense, il Colonel C. E. Brand, *Roman Military Law* pubblicata dalla University of Texas nel 1968 con prefazione del Major General Charles Decker, giudice dell'U. S. Army.

Il bel saggio di Pierfrancesco Porena *La posizione dell'elemento militare nell'Impero romano e i 'regni romano-barbarici'* (pp. 221-257) rintraccia il percorso con cui, già nella seconda metà del VI secolo un po' dovunque in Occidente, alle morfologie greco-romane è stato sovrapposto il modello con cui le avevano recepite le organizzazioni para-statali barbariche. Una caratteristica comune consistette nel fatto che le comunità barbare, nel farsi società politiche, si ispirarono alle «inusitate prospettive di promozione economico-sociale» riservate all'elemento militare nel tardoantico. Ed avvenne che le nuove élites non romane di proprietari terrieri, appropriatesi del monopolio della forza armata, si autopromossero e lo esercitarono, nei gruppi etnicamente omogenei, come base anche di potere decisionale e gestionale del gruppo, così sviluppando un nuovo modello di comunità che caratterizzerà il primo medioevo ed oltre, in cui la nobiltà verrà connessa con il dovere della difesa armata, e viceversa.

Un ulteriore gruppo di ricerche comprende quella di Maria José Bravo Bosch (pp. 15-42) che ricostruisce l'incidenza delle truppe romane presenti nella penisola iberica, gli stati sociali ed il grado in cui quelle presenze furono per dir così accettate dagli autoctoni, e quindi i limiti (anche territoriali) in cui taluni ordinamenti locali ne furono influenzati.

Un aspetto particolare della legislazione dell'«Hispania Visigoda», concernente la renitenza alla leva e il *confugere ad hostes*, è dipanato poi da Esperanza Osaba Garcia (alle pp. 159-191).

Analisi analoga è condotta da Stefan Esders per quanto attiene alla Bavaria (pp. 43-78) con riguardo alle ricezioni di esperienze giuridiche dei romani in tema di *crimina militum* che si colgono nella tarda *Lex Baiuvariorum*.

Stefano Gasparri si interessa «del caso dei Longobardi» (pp. 91-102). Sbarazzatosi delle diatribe dal sottofondo 'ideologico', annose e mai stanche, quale l'esistenza di un 'Germanentum' unitario inteso come blocco etnico-biologico dotato di tradizioni antichissime e opposto alla romanità, l'a. perviene, tra l'altro, alla individuazione di due vicende che si coniugano. L'unione di nuove genti al nucleo originario arrivato con Alboino trasformò profondamente quel nucleo: l'archeologia ha evidenziato che dai poveri cimiteri pannonici si pervenne ai ricchi sepolcreti friulani organizzati per gruppi familiari raccolti intorno alle tombe dei fondatori della propria generazione. I valori che esprimeva tale modello d'aggregazione 'familiare' coinvolsero rapidamente pure la popolazione locale, la cui cultura era altrettanto fluida.

Quella nebulosa storica che è costituita dai «*laeti*» è toccata a Valerio Marotta. L'a. vi dedica una vera e propria monografia, per esigenze editoriali limitata a quaranta pagine (pp. 117-157) ma versando una serie di dati ed osservazioni in 126 lunghe note fitte. E sfata la taccia di «leggenda storiografica» del Barbero. Tra i *laeti* ed i *coloni* v'era una sostanziale differenza: i primi non erano contadini dipendenti da un *dominus*, ma erano riconosciuti come possessori autonomi dalle autorità imperiali. Il regime dei loro stanziamenti corroborò «la tendenza...a radicare in diritti reali gli obblighi personali».

Fenomeno che – mi permetto di postillare – fu forse determinante per la scarsa elaborazione medievale del fenomeno delle *obligationes* con la conseguenza che quando l'economia in età moderna si evolse i codificatori ottocenteschi dovettero fare ricorso diretto e quasi esclusivo, per saltum, al *ius Romanum* del *Corpus iuris*, e ne trassero tra

altri l'*exemplum* per inserire fra le '*causae obligationum*' in posizione preminente «l'*autorité seule de la loi*» secondo la dizione dell'art. 1370 del Codice Napoleone.

Un problema degli ordinamenti giuridici tardoantico e del primo medioevo, perpetuatosi e ingarbugliatosi sino a noi, determinato dalla presenza di «nations étrangères dans l'Empire» ma non integrate, è quello del rispetto dell'altrui diritto o dell'applicazione del diritto *ratione loci*. Ne trattano Soazick Kerneis (pp. 103-106) che rintraccia le «origines de la personnalité des lois», e Jean-Pierre POLY (pp. 193-219) che si sofferma specialmente sulle pratiche dei franchi che vivevano secondo la *lex Salica*.

Il primo rileva che, salva l'emarginazione giuridica dei *dediticii*, i barbari finirono con l'avere a che fare spesso anche con *corpora publica*. Tra l'altro, circa le difficoltà della coesistenza di cittadini/sudditi e stranieri, riferisce una fonte (CIL XIII, 11340 = *Aegyptus* 1911, 1481-52) che ad altri sarebbe apparsa marginale ma da lui rivisitata e sottoposta a stringente esegesi già in un saggio per la *RH.* del 2005. Bilingue, con ideogrammi, segni magici, la croce di Sant'Andrea ben conosciuta dagli antichi celti, riguarda un singolare giudizio nella zona della Gallia romana dove intorno al 360 d. C. s'era insediato un gruppo di irlandesi, gli *Atacotti*, che servivano nell'armata romana come ausiliari.

Il Poly, con riferimento all'applicazione del diritto *ratione personae* o *ratione loci*, tratta anche della pratica della così detta *professio iuris*.

5. Ciò riferito ed osservato, se mi è consentita l'indicazione di una lacuna, ritengo che in un successivo 'giro' di ricerche evidenzierei la scarsa (per non dire nulla) incisività della cultura romana nella *Britannia* ad eccezione dell'Inghilterra nella parte occidentale e forse del Galles. Lo annotava già Mommsen nell'ultimo volume della *Storia di Roma antica*. Quanto alla romanizzazione, «erano ivi come... piante esotiche linguaggio e costumi venuti d'Italia». Il grande storico pose poi il problema se infine fu la Brettagna che abbandonò Roma o Roma che abbandonò la Brettagna. Optando per quest'ultima ipotesi, sottolineava che i britanni furono lasciati soli nella difesa dai sassoni che pure avevano invocato ripetutamente all'imperatore Onorio.

Orbene, c'è da chiedersi, nei limiti che le tracce storiche ci permettano considerazioni al riguardo, se siffatte vicende di ripulsa da parte britannica e finale disinteresse da parte romana non abbiano costituito fattori non secondari della diversità dei diritti anglosassoni rispetto alla tradizione romanistica, e della diffidenza del Regno Unito verso il continente che – se mi è permesso un volo pindarico – ancora in qualche modo si manifesta con la conservazione della moneta nazionale e la ricorrente tentazione della 'Brexit' dall'UE. E c'è da esaminare se quelle vicende siano attribuibili, certo non come causa esclusiva o preminente, pure alla tipologia della presenza delle truppe romane in quell'isola (che gli inglesi si ostinano a considerare essa 'il continente' mentre l'Europa continentale sarebbe una mera appendice dell'Asia). Una storia tutta diversa da quella di altri paesi, come ad esempio (un esempio paradigmatico, però) la Romania.

Quest'ultima dalla tradizione romana, oltre al nome stesso, ha sviluppato la lingua romanza e una cultura materiale, giuridica ed artistica che ha avuto per secoli l'impronta di Roma. Eppure la *Dacia* romana ebbe una vita breve almeno secondo le percezioni temporali dell'antichità, diciamo dall'epoca traianea al III secolo (271?); il territorio

si sviluppava al centro del continente lontano dalla capitale, tant'è che forse Adriano avrebbe avuto l'intenzione di abbandonare quella *provincia*. Per di più le comunità locali hanno subito nei secoli infiltrazioni, invasioni e dominazioni come quelle da parte dei goti e della Sublime Porta. Sta in fatto, però, che vi erano stati creati *municipia* e *coloniae*. Soprattutto, nella nostra ottica, le infrastrutture militari non apparivano come ostili e divisive rispetto alle comunità domestiche, ma presidi apprestati per la loro difesa verso l'esterno.

In Britannia, invece, elemento caratterizzante della presenza militare romana furono la costruzione del *vallum Hadriani* (poi di quello Antonino) a mo' del *fossatum Africae* in Numidia e della base della *III legio Augusta* a Lambesi, e la dislocazione a partire da Domiziano/Traiano ed ancora sotto Settimio Severo di fortezze legionarie, che erano o almeno apparivano come manifestazione di diffidenza (frutto soltanto di pregiudizio?) divisiva quindi rispetto alle popolazioni circostanti.

Certamente il criterio 'post hoc, propter hoc' non è probante per la ricostruzione storica. Ma la diversità delle condizioni pur qualcosa vorrà dire.

6. Per finire, due considerazioni extravagantes ed una valutazione complessiva.

L'esposizione pur sommaria degli argomenti oggetto dei singoli contributi, taluni settoriali altri accentrati su aspetti 'piccoli', minuti, di una 'grande' vicenda storica potrebbe dare l'impressione di frammentazione e miopia del complessivo discorso. Non è così. «Chi studia il diritto romano...studia in realtà l'universalità di una civiltà e gode di una formazione che gli permette di allargare il proprio sguardo sulle cose del mondo, gli fornisce un punto di vista da cui parlare del *piccolo* e del *grande* che si dispiega nell'attualità». Non lo dico io. L'ha scritto uno dei più apprezzati filosofi contemporanei del diritto, Biagio de Giovanni. Quella formazione io la considero come l'acquisizione di una sorta di 'settimo senso'. Il punto di vista che può e quindi deve dispiegarsi nell'attualità lo intendo come un non tanto criptico onere che de Giovanni addossa ai giusromanisti, ossia di esprimersi sul se ed in quale verso i risultati delle loro ricerche abbiano ancora attualità.

È con tali chiavi che vanno letti ed apprezzati i contributi degli studiosi citati. Il metodo di individuare il 'piccolo' per comprendere appieno il 'grande' nei loro intrecci e sviluppi reciproci è nel nostro DNA e gli studiosi l'hanno applicato nell'elaborazione dei vari saggi. Infatti, questi, come tasselli di un mosaico, costruiscono lo scenario epocale dell'«alba dell'Europa».

Quanto alle riflessioni ulteriori a farsi suggerite dal de Giovanni, ebbene, senza ansie di improponibili attualizzazioni, il quadro ridisegnato dai nostri autori richiama immediatamente alla mente, oggi, una problematica ricorrente anche nel nostro presente, a cui quel quadro può fornire ulteriori spunti di riflessione basati sulla concretezza di una esperienza materialmente vissuta benché lontana, ovviamente con l'inserzione delle opportune variabili determinate dalle diversità di tempi e luoghi, natura e climi, economie e ideologie, concezioni dell'uomo ed esperienze sociali: la *historia magistra vitae* ci insegna innanzi tutto che come la vita le situazioni s'evolvono. Dico: la problematica della possibile coesistenza delle differenze culturali e sociali, oppure della necessaria loro integrazione; che si declina nel se il processo possa prescindere dall'adesione delle

collettività, con quali forme di reciproca conoscenza e in quali sedi debba essere regolato, etc. Non si tratta di accostamento troppo ardito, storiograficamente scorretto, se facciamo nostra la celebre affermazione di Benedetto Croce che «ogni vera storia è storia contemporanea».

Certo, per approfondire questo aspetto, dobbiamo fare nostre anche le metodiche d'indagine degli studiosi di geopolitica e di geodiritto; dovremmo slargare la interdisciplinarietà, cooptando sociologi, comportamentisti e politologi esperti anche dell'antichità.

Riepilogando...Le ricerche del Gruppo di lavoro hanno visitato, nell'età successiva a quella in cui i *principes* avevano governato il mondo, tutti i così detti 'spazi geografici' del composito orbe romano: quelli 'fisici' (luoghi materiali); quelli 'sociali' (definiti artificialmente dalla stabilizzazione di relazioni intese a soddisfare interessi convergenti); quelli 'mentali' (slegati da realtà fattuali ma egualmente concreti perché tali se li rappresenta la percezione collettiva). Li hanno riesaminati dall'angolo visuale dell'incidenza dell'elemento militare, mai però considerandolo esaustivo; e liberi dalla persistente fuorviante influenza delle concezioni napoleoniche e clausewitziane che ancora ci ronzano nelle orecchie.

Insomma, gli autori della silloge ci hanno apprestato un materiale ben rifinito ed ordinato su cui lavorare, superando la tentazione di riproporre stereotipi generici «paesaggi» statici per settori geografici, e mere comparazioni: l'insieme dei momenti messi a fuoco con approcci trasversali delineano i tramiti molteplici ed i percorsi tortuosi del farsi delle strutture sociali, delle organizzazioni militari e delle istituzioni giuridiche della prima Europa. In poche parole: delle radici dei *mores continentales* (mi si perdoni l'aggettivo latineggiante, non mio).

Hanno compiuto quel che Jacques Le Goff diceva essere il lavoro proprio dello storico, «lo sforzo per arrivare ad una spiegazione». Non gli si poteva chiedere di più.

Vincenzo Giuffrè  
Università di Napoli 'Federico II'